

Sent. n. 76/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 21/10/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Ennio Maria Carrozzini per il ricorrente,
l'Avv. Gianna Fiore per l'Inps e il Tenente Colon-
nello Roberto Sulli per il Ministero della Difesa.

L'avvocato del ricorrente rinuncia
agli atti del giudizio.

Il difensore dell'Inps chiede la con-
danna alle spese.

Il rappresentante del Ministero della
Difesa prende atto della rinuncia e si rimette alla
decisione del Giudice.

Al termine della discussione, la causa

viene posta in decisione.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78629 del registro di

Segreteria, promosso dal sig. XX,

rappresentato e difeso dall'Avv. Ennio Maria

Carrozzini;

contro

L'Inps, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo

Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q, P.e.c.

avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), elet-

tivamente domiciliato presso il Coordinamento Lega-

le Regionale in Roma, Via Cesare Beccaria n.29;

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, già

Capo di II Classe della Marina Militare, titolare di

pensione diretta di anzianità gestione CTPS iscr. n.

16776807, con il sistema misto a decorrere dal

27.9.2000, chiede il ricalcolo del trattamento con

applicazione, sulla quota retributiva dell'articolo

54 del decreto del Presidente della Repubblica 29

dicembre 1973, n. 1092 con conseguente applicazione

dell'aliquota fissa dl 44%.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso e della domanda per divieto de principio del né bis in idem sostanziale e processuale, il ricorrente XX ha già proposto la medesima domanda diretta ad ottenere il ricalcolo del trattamento con applicazione, sulla quota retributiva dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, con ricorso iscritto al ruolo di Codesta Sezione con il n. 77732 del registro di Segreteria, ottenendo sentenza n 546/2022 di parziale accoglimento.

3. Con successiva nota il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo di compensare le spese di lite.

4. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1.Va dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del processo.

2.Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il

Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del processo.

Compensa le spese di lite.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21/10/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe Di Benedetto

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 06.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA